

## **ACCORDO REGIONALE QUADRO SUI CRITERI DI AMMISSIONE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA REGIONALE E AL GODIMENTO DELLE ASPETTATIVE E DEI PERMESSI SINDACALI**

L'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana (ARAN Sicilia) e le Organizzazioni sindacali, rappresentate come in calce specificato, avendo verificato:

- che l'art.20, comma 1 dell'Accordo regionale quadro del 30 giugno 2003 sulle modalità di utilizzo delle aspettative e dei permessi nonché delle altre prerogative sindacali, recepito con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n.3387 del 26 settembre 2003, disponeva, per la fase di prima applicazione, l'ammissione alla contrattazione collettiva regionale e al godimento dei permessi e delle aspettative sindacali delle OO.SS. che avessero, nel comparto dei dipendenti della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, una rappresentatività non inferiore al 4%, tenendo conto del solo dato associativo rilevato al 31 dicembre 2002;
- che la fase di prima applicazione si è conclusa a seguito dello svolgimento della contrattazione collettiva regionale per il comparto non dirigenziale per il rinnovo del CCRL del personale del comparto non dirigenziale per il quadriennio giuridico 2002/2005, e che pertanto l'ammissione alla contrattazione collettiva regionale e a godere delle prerogative sindacali sono ora disciplinate dall'art.5, comma 1 del suddetto accordo;
- che secondo quanto previsto dal citato art.5, comma 1 le OO.SS. da ammettere alla contrattazione collettiva regionale e al godimento dei permessi e delle aspettative sindacali devono essere in possesso di una rappresentatività non inferiore al 5%, tenendo conto della media tra il dato associativo ed il dato elettivo delle R.S.U.;
- che in assenza del dato elettivo delle R.S.U., non ancora costituite presso gli uffici della Regione Siciliana e presso gli enti di cui all'art.1 della l.r. n.10/2000, la sopra richiamata disciplina a regime non è applicabile,

convengono quanto segue:

Art.1 - Nelle more della costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie, sono ammesse alla contrattazione collettiva regionale e a godere dei permessi e delle aspettative sindacali,

attribuiti secondo quanto stabilito dagli articoli 5 e seguenti dell'Accordo recepito con D.P.Reg. n.3387 del 26.09.2003, le OO.SS. che abbiano, nel comparto del personale non dirigenziale della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art.1 della legge regionale 15 maggio 2000, n.10, una rappresentatività non inferiore al 4%, tenendo conto del solo dato associativo rilevato al 31 dicembre 2004.

Art.2 - Per quanto riguarda la costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie le parti convengono che la stessa avvenga in concomitanza con le elezioni delle r.s.u. in campo nazionale.

Art.3 - Per l'area della dirigenza della Regione Siciliana e degli enti di cui all'art.1 della l.r. 15 maggio 2000, n.10 resta fermo quanto previsto dall'accordo integrativo del 30 giugno 2003 recepito con D.P.Reg. n.3387 del 26.09.2003. Pertanto la rappresentatività dell'area dirigenziale, non inferiore al 5%, e la ripartizione dei permessi e delle aspettative sindacali va calcolata sul solo dato associativo rilevato al 31.12.2004.

Palermo, 05.09.2006

**Per l'ARAN Sicilia**

Il Presidente

firmato Di Vita

**Per le Organizzazioni sindacali**

firmato Cobas Minio

“ Cobas Matranga

“ Sadirs Calabrese

“ Siad Bustinto

“ Siad Di Pasquale

“ Dirsi Balletta

“ Cisl Borrelli

“ Cgil Abbinanti

“ Siad-Udirs-Fiadel Bustinto

“ Uil Guadalupi